

OGGETTO: **ALIQUOTE I.C.I. ANNO 2006.**

LA GIUNTA COMUNALE

- vista l'allegata relazione del Settore Tributi con la quale si propone l'articolazione delle aliquote I.C.I. per l'anno 2006;
- accoltene le motivazioni e conclusioni;
- visto il D.Lgs.504/1992 e successive integrazioni e modifiche;
- visti i pareri espressi ai sensi dell'art.49 comma 1, del D.Lgs.18.08.2000 n.267, come da foglio allegato;
- con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di confermare come segue le aliquote I.C.I. per l'anno 2006:

- aliquota del **5 per mille** del valore catastale per immobili:
 - a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
 - b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purchè vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
 - c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
 - d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
 - e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.
- aliquota del **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2,
comma 4, della Legge n.431/1998,
o

presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;

- aliquota del **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
- aliquota del **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

R E L A Z I O N E

Con deliberazione n.9 del 09.03.2006 il Consiglio Comunale ha determinato le aliquote e le detrazioni I.C.I. per l'anno 2006.

La competenza all'adozione della deliberazione relativa alle aliquote, da un lato viene attribuita dalla Corte di Cassazione al Consiglio Comunale (sentenza n.3869 del 31.01.2005), dall'altro alla Giunta Comunale dal D.Lgs.504/1992 istitutivo dell'I.C.I.

Anche per il 2006 i Comuni hanno effettuato in merito scelte non uniformi. Nell'attuale incertezza normativa si ritiene opportuno, al fine di assicurare l'applicazione delle aliquote nella loro articolazione vigente, di accompagnare l'atto di Consiglio con un atto di Giunta dal medesimo contenuto.

In particolare si propone di approvare la seguente manovra:

Aliquote I.C.I. anno 2006:

- **5 per mille** del valore catastale per immobili:

- a) costituenti abitazione principale di persone fisiche e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;
- b) pertinenze di abitazioni principali (cantina, box, posto auto coperto o scoperto, soffitta) purché vi sia coincidenza nella titolarità con l'abitazione principale, siano utilizzate direttamente dal proprietario o titolare del diritto reale e limitatamente ad un solo immobile per tipologia;
- c) locati a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi sindacali stipulati ai sensi dell'art.2, comma 3, della Legge 431/1998;
- d) locati all'Amministrazione Comunale e da questa a sua volta locati a titolo di abitazione principale;
- e) costituenti abitazioni possedute da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di

ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate.

- **9 per mille** del valore catastale per alloggi non utilizzati dal contribuente o da un proprio familiare
per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art.2, comma 4, della Legge n.431/1998,
o
presso i quali negli ultimi due anni non risultino persone residenti;
- **5,5 per mille** del valore catastale per immobili costituenti **unica abitazione** posseduta sul territorio comunale, non utilizzata direttamente dal contribuente ma che risulti locata o risulti comunque utilizzata da parenti in linea retta entro il 2° grado o da affini entro il 1° grado **ivi residenti**, subordinatamente alla presentazione al Comune di apposita istanza entro il termine di scadenza del versamento a saldo;
- **7 per mille** del valore catastale per tutti gli immobili non rientranti nei casi precedenti.

La manovra, completata dalle scelte operate in materia di detrazioni dal Consiglio Comunale con l'atto citato in premessa, consentirà di conseguire un gettito dell'imposta stimato in 17.300.000,00 euro.

IL DIRETTORE DI SETTORE
(dott. Rossella Fiori)

Sesto San Giovanni, 16 marzo 2006